



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 185 IN SEDUTA DEL 21/12/2018

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
---------	---

Nell'anno duemiladiciotto addì 21 del mese di dicembre alle ore 14:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco		X
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente	X	
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale		X
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale		X
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
11	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
12	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
13	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
14	Landri Paola	Consigliera Comunale		X
15	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
16	Monaro Massimo	Consigliere Comunale	X	
17	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			18	7

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso:

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- che i commi 611, 612, 613 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) hanno fornito i primi criteri per avviare i processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie unitamente alle finalità da perseguire;

Dato atto che nell'ambito dell'articolato processo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla citata L. 190/2014, va evidenziato:

- nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da relazione tecnica;
- con deliberazione n. 83/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia”;
- in data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016 e 19 giugno 2016, si sono insediati i nuovi organi comunali;
- in data 08/07/16 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 sono stati approvati gli “indirizzi generali di governo” della nuova Amministrazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 l'Ente ha provveduto alla “integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate... omissis”
;
- l'introduzione del nuovo T.U.S.P. (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con D.Lgs. 175 del 19/08/2016, e successive modifiche con il D.Lgs. 100/2017 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 175/2016);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha regolarmente provveduto ad adottare il nuovo “piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi;

Considerata in particolare la normativa di cui D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) "*le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*";

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato al citato comma 1 art 4 del T.U.S.P, può mantenere partecipazioni, tra le altre, in società che ai sensi del successivo comma 2 svolgono attività di:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. (che dispone "comma 1. *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; comma 2. "Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti"; comma 3. "Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4,*

nonchè alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha regolarmente provveduto a redigere il proprio piano di ricognizione e revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle che devono essere razionalizzate ex lege;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi, comma 1 “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste puntualmente al citato comma 2 come segue: “*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000 euro per il primo triennio di applicazione ai sensi dell'26 comma 12 quinquies del T.U.S.P.);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, all'efficacia, efficienza ed economicità;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, e della strategicità in termini di governance e controllo sui servizi erogati ai cittadini;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e smi è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che il presente esame ricognitivo di razionalizzazione periodica è stato regolarmente effettuato coerentemente con quanto previsto dal T.U.S.P, art. 20, ed inoltre tenuto conto delle recenti linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs 175/2016 e smi, che offrono un esempio che può essere utilizzato a supporto dei presenti documenti;

RITENUTO che i processi di razionalizzazione devono perseguire, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2017 le partecipazioni dirette del comune di Chioggia, che già nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 l'Ente ha stabilito di mantenere, risultano le seguenti:

- SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (quota di partecipazione 100%)
- ACTV S.p.A. (quota di partecipazione 11,273%)
- VERITAS S.p.A. (quota di partecipazione 8,488638%);

CONSIDERATO, in relazione a VERITAS S.p.A, che la società ha trasmesso propria comunicazione prot. comunale n. 38264 del 10/08/2017 con cui la stessa evidenzia di aver emesso in data 14/11/2014

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, assumendo in esito a tale emissione lo stato di E.I.P. (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs 39/2013;

DATO ATTO che, ai fini dei processi di razionalizzazione, nella definizione dell'ambito oggettivo di riferimento delle partecipazioni dirette ed indirette oggetto delle presenti procedure, va inoltre tenuto conto dei seguenti elementi:

- ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs 175/2016 “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) (nonchè alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera p del D.Lgs 175/2016 si definiscono “«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ((...)).
- le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, in cui si evidenzia espressamente che “sono oggetto di revisione quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso un termine di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata come definita dall'art. 2 comma 1 lettera p del T.U.”;
- quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera g del T.U.S.P. che definisce come “partecipazione indiretta: la partecipazione di una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica”

RITENUTO, nell'ambito della presente razionalizzazione periodica (art. 20 T.U.SP.), e quindi alla luce dell'analisi di assetto complessivo effettuata, di confermare il mantenimento della propria partecipazione diretta in S.S.T. spa, VERITAS spa ed ACTV spa, in quanto società strategiche e fondamentali per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini e che rispettano i requisiti di cui all'art. 4 ed art. 20 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che il Comune di Chioggia alla data di rilevazione del 31/12/2017 possiede partecipazioni indirette per il tramite di S.S.T spa in:

- Chioggia Terminal Crociere srl (CF 04239930276);
- Chioggia Ortomercato del Veneto srl (P.I. 03942010277);

DATO ATTO con con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione “piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs.

175/2016 e smi”, sono già state stabilite misure di razionalizzazione per le due società detenute indirettamente per il tramite di S.S.T. spa che prevedono la dismissione delle partecipazioni in argomento;

EVIDENZIATO, in conclusione, che la presente razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del T.U.S.P. non prevede nuovi ed ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto quanto stabilito dalla revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ. in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda;

TENUTO debitamente conto che, coerentemente con quanto previsto dai processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, il comune di Chioggia ha già avviato un articolato insieme di interventi che possono essere così relazionati:

1. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di “integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all'aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa”;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 di “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la re-internalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società SST spa);
3. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie”;
4. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie”;
5. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto “adeguamento dello statuto della società servizi territoriali S.S.T. spa;
6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione “piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”, sono già state stabilite misure di razionalizzazione per le società detenute indirettamente per il tramite di S.S.T. spa che prevedono la dismissione;

EVIDENZIATO CHE, in considerazione del percorso realizzato in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, il comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutarie e patti parasociali;
- scioglimento della società Chioggia Terminal Crociere (a far data dal 27/08/2018);
- gli interventi di razionalizzazione previsti per Chioggia Ortomercato srl sono attualmente in corso, anche tenuto conto del contesto legislativo e delle Leggi di Bilancio;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 175/2016 e smi

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 13, contrari //, astenuti 5 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Penzo Barbara, Montanariello Jonatan, Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 18 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante del presente atto:

2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (allegato A) alla data del 31 dicembre 2017;

2. di confermare quindi il mantenimento della propria partecipazione diretta nelle società:

1. SST spa;
2. VERITAS spa;
3. ACTV spa;

3. che a seguito della presente analisi complessiva delle società di cui all'art. 20 del T.U.SP., prevista nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, non si prevedono nuovi interventi di razionalizzazione ulteriori rispetto quelli già avviati ed in corso a seguito della ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. (di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 160/2017);

4. di prendere atto dei risultati raggiunti nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni (contenuti all'interno del medesimo allegato A alla presente deliberazione);
5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. che il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sia trasmessi con le modalità di cui all'articolo all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e comunque secondo le modalità a tal fine individuate.
9. di pubblicare la presente deliberazione in amministrazione trasparente del sito istituzionale, alla sezione provvedimenti, ed alla sezione enti controllati, sottosezione provvedimenti e piano di razionalizzazione.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 13, contrari 1 (Dolfin Marco), astenuti 4 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per dar corso agli adempimenti previsti.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 10/01/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 10/01/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2017

art. 20 D.Lgs. 175/2016 e smi:

ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE

1 – premesse

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi:

- comma 1: *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

- comma 2: *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

- comma 3: *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

Conseguentemente l'Ente ha provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette (ai sensi di legge) alla data del 31/12/2017.

Il presente provvedimento fa seguito a quanto già realizzato dall'Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 ad oggetto: "piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi".

Ai fini dell'attuazione della presente revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017, si è tenuto conto di quanto previsto dal T.U.S.P, art. 20, ed in particolare tenuto conto delle recenti linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche che offrono un esempio di elementi che possono essere forniti all'interno dei presenti documenti;

2 – Relazione sui principali risultati ottenuti di attuazione del piano/processo di razionalizzazione della partecipazioni pubbliche.

Coerentemente con quanto previsto dai processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, il Comune di Chioggia ha già avviato un articolato insieme di interventi che possono essere così relazionati:

1. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di "integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all'aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa";
2. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 di "attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la reinternalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società SST spa);
3. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di "attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie";
4. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie";
5. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto "adeguamento dello statuto della società servizi territoriali s.s.t. spa;
6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione "piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi", sono già state stabilite misure di razionalizzazione per le società detenute indirettamente per il tramite di S.S.T. spa che prevedono la dismissione;

Quindi, in considerazione del percorso realizzato in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, il comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle società partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutarie e patti parasociali;
- scioglimento della società Chioggia Terminal Crociere srl (a far data dal 27/08/2018);
- gli interventi di razionalizzazione previsti per Chioggia Ortomercato srl sono attualmente in corso, anche in considerazione del contesto legislativo e delle Leggi di Bilancio.


3. - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. ad oggetto "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" e conclusioni.

In considerazione dell'analisi periodica richiesta dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e smi, di seguito vengono allegate le schede tecniche che danno atto del rispetto dei requisiti di legge per il mantenimento delle partecipazioni alla data del 31/12/2017.

A tal fine si evidenzia che il risultato della razionalizzazione periodica al 31/12/2017, è la conferma del mantenimento delle partecipazioni dirette detenute in S.S.T. spa, VERITAS spa ed ACTV spa, in quanto società strategiche e fondamentali per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini e rispettose di quanto previsto dal T.U.S.P.

Prosegue invece il percorso di dismissione delle partecipazioni indirette detenute al 31/12/2017 (Chioggia Terminal Crociere srl in scioglimento dal 27/08/2018; e Chioggia Ortomercato srl) come già previsto dal Piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, adottato dall'Ente con propria deliberazione comunale n. 160 del 28/09/2017, anche tenuto conto della Legge di Bilancio.

Si allegano quindi le schede tecniche di verifica dei requisiti, redatte per le società di cui si conferma il mantenimento della partecipazione (S.S.T. spa, VERITAS spa ed ACTV spa) a seguito del processo di razionalizzazione periodica.



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	80013370277	ACTV SPA	2000	11,273	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03341820276	VERITAS SPA	2001	8,488638	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, AMBIENTALI, ENERGETICI, URBANI E TERRITORIALI ed altro	SI	SI	SI	NO
Dir_3	02875570273	SST SPA (SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI)	1996	100,00	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | <input type="text" value="NO"/> |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | <input type="text" value="/"/> |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) | <input type="text" value="NO"/> |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) | <input type="text" value="NO"/> |
| <i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i> | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | <input type="text" value="SI"/> |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | <input type="text" value="SI"/> |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | <input type="text" value="NO"/> |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Svolge le attività operative per l'esercizio di TPL per conto di AVM spa ACTV SPA, nell'ambito territoriale dei Comuni di Venezia e Chioggia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti (e)	2.686
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	129.446.391,00
Compensi amministratori	74.240,00
Compensi componenti organo di controllo	71.012,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	1.268.931,00
2016	1.048.394,00
2015	976.302,00
2014	739.654,00
2013	-8.651.687,00

FATTURATO	
2017	223.859.420,00
2016	228.215.129,00
2015	222.914.833,00
FATTURATO MEDIO	224.996.460,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti indicati all'interno della scheda 03.01: quindi la partecipazione viene mantenuta.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | <input type="text" value="NO"/> |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | <input type="text" value="/"/> |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) | <input type="text" value="NO"/> |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) | <input type="text" value="NO"/> |
| <i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i> | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | <input type="text" value="SI"/> |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | <input type="text" value="SI"/> |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | <input type="text" value="NO"/> |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | <input type="text" value="NO"/> |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti (e)	2381
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	124.601.183,00
Compensi amministratori	218.000,00
Compensi componenti organo di controllo	117.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	7.629.579,00
2016	5.489.017,00
2015	5.648.279,00
2014	4.802.625,00
2013	3.160.635,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	326.781.281,00
2016	310.057.391,00
2015	318.662.555,00
FATTURATO MEDIO	318.500.409,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati ed all'interno della scheda 03.01. Inoltre, come precisato nella presente deliberazione, essa è qualificata come società quotata in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 lettera p del D.Lgs. 175/2016, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il Comune può comunque mantenere la partecipazione anche in considerazione delle previsioni dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 secondo cui "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere la partecipazione in società quotate detenute al 31/12/2015."

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Dir_3"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA"/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO"/>	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2.

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio: 2017

Numero medio dipendenti (e)	19
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Costo del personale (f)	1.146.697,00
Compensi amministratori	29.416,00
Compensi componenti organo di controllo	26.007,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	2.524,00
2016	1.292,00
2015	2.693,00
2014	3.074,00
2013	5.474,00

FATTURATO	
2017	3.453.736,00
2016	3.368.299,00
2015	3.165.009,00
FATTURATO MEDIO	3.329.014,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti indicati all'interno della scheda 03.01: quindi la partecipazione può essere mantenuta.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_3	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (S.S.T)	Diretta	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	100,00	La società partecipata al 100% dal Comune di Chioggia risponde ai requisiti di legge ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma il mantenimento della partecipazioni in S.S.T. spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Dir_2	VERITAS SPA	Diretta	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCIBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, AMBIENTALI, ENERGETICI, URBANI E TERRITORIALI ed altro	8,488638	La società partecipata dal Comune di Chioggia risponde ai requisiti di legge ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Come indicato nella presente deliberazione, la società avendo emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nel 2014 rientra nelle previsioni dell'art. 2 comma 1 lettera p del D.Lgs. 175/2016 per le società quotate, ragione per cui ai sensi dell'art. 1 comma 5 del medesimo D.Lgs. 175/2016 "le previsioni del presente decreto si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p (nonché alle società da esse partecipate...omissis)". Si conferma il mantenimento della partecipazioni in VERITAS spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Dir_1	ACTV	Diretta	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11,273	La società partecipata dal Comune di Chioggia risponde ai requisiti di legge ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.

